

FOGLIO INFORMATIVO
FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA SACE
Aggiornato al 28/02/2023

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	
Eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'offerta tramite terzo iscritto ad albo o elenco di cui sopra	Euro

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA SACE

Si tratta di un finanziamento destinato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi (di seguito, Crisi Ucraina) derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa (di seguito, Finanziamento). Il Finanziamento prevede il rilascio di una garanzia a favore della banca da parte di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero (di seguito, SACE).

Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, Decreto Aiuti) autorizza SACE, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia, colpiti dalla predetta crisi economica (di seguito, Garanzia SACE).

La Garanzia SACE è regolata dal Decreto Aiuti, dalla normativa comunitaria, dalla normativa regolamentare ministeriale, dalle Condizioni Generali e dal manuale operativo e dai relativi allegati, pubblicati sul portale on-line di SACE Garanzia SupportoItalia (<https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia/garanzie-finanziamenti/>), tempo per tempo vigenti.

Il Finanziamento impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il Finanziamento assistito da Garanzia SACE prevede una durata massima di 8 anni (96 mesi) e un periodo massimo di preammortamento di 36 mesi.

Con il contratto di Finanziamento la Banca consegna all'impresa (di seguito anche Cliente) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento trimestrale di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile o un tasso fisso.

Il Cliente è obbligato a rispettare le Condizioni Generali ed in generale la normativa applicabile.

Nel rispetto dei limiti imposti dalle Condizioni Generali ed in generale della normativa applicabile alla Garanzia SACE, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie reali e personali (ad esempio fideiussione o patronage), nonché il rispetto di parametri economico-finanziari, obblighi di *pari passu* o *negative pledge* o di parametri relativi al verificarsi di determinati eventi.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E DELLA GARANZIA SACE

Il Finanziamento con Garanzia SACE può essere richiesto fino al 31 dicembre 2023 ed è destinato a PMI, nonché a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in Italia;
- imprese che non erano in difficoltà al 31 gennaio 2022, ai sensi dei Regolamenti Europei, e che, alla data della richiesta della Garanzia SACE, non risultavano presenti tra le sofferenze presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno esigenze di liquidità riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla Crisi Ucraina dovute a: **a)** perturbazioni delle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati), oppure dal rincaro delle materie prime e/o semilavorati, oppure dalla cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina; **b)** limitazione o interruzione dell'attività d'impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto. Nel caso in cui l'impresa svolga attività di stoccaggio di gas naturale, le esigenze di liquidità riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla Crisi Ucraina devono essere conseguenti a rincari delle materie prime e/o dei semilavorati e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;
- imprese che **a)** non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, **b)** non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e **c)** ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il Finanziamento deve essere destinato a:

- investimenti (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali);
- canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda;
- costi del personale;
- capitale circolante;
- esigenze di liquidità relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia.

Il Finanziamento può essere destinato a favore di società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, Cod. civ.¹, a titolo finanziamento soci, che devono utilizzarlo per gli scopi descritti nei paragrafi precedenti.

Il Finanziamento avrà come limite di importo il valore più alto tra:

- il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa, se l'impresa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio²;
- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come *infra* definita), come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Ai fini dell'individuazione di suddetto limite, si terranno in considerazione i seguenti criteri:

- a) qualora l'impresa sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica concesse ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- b) qualora l'impresa sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da Garanzia SACE ai sensi del Decreto Aiuti, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- c) si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia da parte dell'impresa, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo;

¹Art. 2359, co. 1, Cod. civ.: "Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

² Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio.

- d) il medesimo Finanziamento non potrà beneficiare contestualmente della Garanzia SACE e delle altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, recante un “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*”, né delle misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “*Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19*”.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, l'importo del Finanziamento, calcolato in conformità ai criteri sopra indicati, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i dodici mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento (come *infra* definita) per le PMI, ovvero per i successivi sei mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un ammontare garantito non superiore a 25 milioni di Euro, solo dopo aver esaurito l'importo massimo finanziabile determinato con i criteri sopra indicati.

Per potere accedere alla garanzia le imprese beneficiarie devono dichiarare nella Richiesta di Finanziamento (come *infra* definita):

- di rispettare le finalità del finanziamento;
- di mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione

La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 8 anni (ed in ogni caso non potrà eccedere il termine del 31 dicembre 2030), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

È richiesta l'apertura di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i flussi monetari relativi al finanziamento.

In caso di richiesta da parte dell'impresa alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Finanziamento.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati requisiti, parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali ed in generale dalla normativa vigente, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal Cliente con la modulistica predisposta da SACE per l'accesso alla garanzia (di seguito, Richiesta di Finanziamento).

La Garanzia SACE è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali tempo per tempo vigenti previsti dalle Condizioni Generali e dalla normativa rilevante per ogni impresa e comunque non potrà essere superiore al 90% del finanziamento e si applica sull'importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali ed in genere dalla normativa vigente.

Si evidenzia che a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso e della conseguente escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da SACE, quest'ultima si surroga in tutti i diritti spettanti alla Banca.

L'accesso alla Garanzia SACE comporta l'obbligo per il Cliente di pagare annualmente un corrispettivo relativo alla Garanzia SACE (di seguito, Costo della Garanzia) nella misura e alle scadenze che verranno comunicate da SACE e che saranno calcolate secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sotto indicate.

Le regole di calcolo di applicazione del Costo della Garanzia sono indicate nelle Condizioni Generali tempo per tempo vigenti. Per maggiori dettagli consultare le Condizioni Generali reperibili sul sito internet <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia/garanzie-finanziamenti/>.

Tutti gli importi relativi al Costo della Garanzia, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia SACE, sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Condizioni Generali ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione delle garanzie o che comportino modifiche del Finanziamento concesso o delle garanzie rilasciate, dovrà richiedere il consenso della Banca, che lo potrà concedere previa autorizzazione di SACE, salvi i diritti previsti dalla legge.

PRINCIPALI RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del parametro di indicizzazione al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata SACE, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni.

Finanziamento a tasso fisso

In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse e l'importo di ciascuna rata sono predeterminati ed invariati per tutta la durata del finanziamento ed è, pertanto, insensibile alle variazioni delle condizioni di mercato. Il mutuo a tasso fisso è consigliato per l'impresa che teme che i tassi di mercato possano aumentare e sin dal momento della firma del contratto e vuole conoscere con certezza gli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo da restituire. Ciò, tuttavia, comporta lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali variazioni in riduzione di tassi di mercato.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata SACE, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO CON GARANZIA SACE – TASSO VARIABILE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

[7,08 %]

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 1.000.000,00 concesso a favore di impresa PMI con le seguenti caratteristiche:

Durata	72 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento e 60 mesi di ammortamento)
Periodicità delle rate	Trimestrale
Tasso di interesse nominale annuo	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il terzultimo giorno lavorativo del mese antecedente alla decorrenza della rata (attualmente pari a: +2,314 %) + 4 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 6,314%
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	Costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 2.500,00), imposte (Euro 16,00), Costo della Garanzia SACE (Euro 18.450,00)*
Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO CON GARANZIA SACE – TASSO FISSO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

[6,22 %]

Calcolo riferito ad un mutuo di Euro 1.000.000,00 concesso a favore di impresa PMI con le seguenti caratteristiche:

Durata	72 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento e 60 mesi di ammortamento)
Periodicità delle rate	Trimestrale
Tasso di interesse nominale annuo	5,50%
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)	Costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 2.500,00), imposte (Euro 16,00), Costo della Garanzia SACE (Euro 18.450,00)*
Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante

Il TAEG riportato non comprende gli eventuali costi di garanzie prestate da soggetti terzi, e/o costi di mediazione applicati da terzi in quanto tali costi variano in funzione del garante e/o del mediatore e dalle valutazioni da questi autonomamente effettuate sul Cliente.

* L'importo è costituito dalla sommatoria delle commissioni annuali previste come "Costo della Garanzia SACE", secondo i parametri indicati nelle Condizioni Economiche sottostanti e simulando una percentuale di copertura del Finanziamento pari al 90%.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo finanziabile	<p>GARANZIA SACE</p> <p>Importo non superiore al maggiore dei seguenti valori (dal bilancio individuale o consolidato se impresa appartenente ad un gruppo):</p> <ul style="list-style-type: none">• il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa, se l'impresa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio³;• il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente. <p>Si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia da parte dell'impresa, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.</p> <p>In presenza di più finanziamenti assistiti dalla Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a</p>
----------------------	--

³ Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio.

	<i>sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina",</i> gli importi di questi finanziamenti si cumulano; con riferimento alla Garanzia SACE anche a livello di Gruppo
Durata	Massimo 96 mesi

TASSI

Tasso di interesse fisso	Massimo 6,00% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento se variabile, oltre a Spread pattuito
Parametro di indicizzazione/riferimento (per finanziamenti a tasso variabile)	Per la prima rata (eventualmente di preammortamento, se presente), è utilizzata l'ultima rilevazione della Media Euribor 3 mesi base 360 (Fonte: Bloomberg) disponibile alla data riportata nel documento di sintesi. Dalla seconda rata in poi, è utilizzata la Media Euribor 3 mesi base 360 (Fonte: Bloomberg) rilevata il terzultimo giorno lavorativo del mese antecedente alla decorrenza della rata
Spread	Massimo 6,00% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	Se previsto, qualora il Parametro di indicizzazione assuma un valore negativo sarà convenzionalmente considerato pari a zero e il Tasso di interesse variabile non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo del 2,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

SPESE

Istruttoria	Massimo 1,00% dell'importo erogato
Incasso rata	Euro 0,00
Addebito per insoluto rata	Euro 0,00
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento (su richiesta del Cliente)	0,50% del capitale rimborsato anticipatamente, parziale o totale
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	Euro 0,00
Spese primo sollecito	Euro 2,00
Spese secondo sollecito	Euro 2,00
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza (in formato digitale e cartaceo)	Euro 0,00
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Costo della Garanzia SACE	Commissioni annuali anticipate calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: (i) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50

punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

(ii) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

(iii) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno.

Le commissioni saranno corrisposte annualmente dall'impresa beneficiaria a SACE con le modalità previste dalle Condizioni Generali di SACE, ivi inclusa l'applicazione del tasso di mora pari al 0,5% in caso di ritardato pagamento delle commissioni medesime. L'importo complessivamente dovuto per il costo della garanzia sarà fornito da SACE successivamente al perfezionamento ed erogazione del finanziamento

Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia SACE

A carico del Cliente

Costi della Garanzia rilasciata da un soggetto terzo

Tutti i costi connessi all'eventuale garanzia rilasciata da un soggetto terzo sono a carico del Cliente al quale il Cliente deve rivolgersi per conoscere i costi connessi e le condizioni di rilascio

Eventuali costi di mediazione di terzi

A carico del Cliente

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante (tasso variabile e/o fisso) Francese a rata costante, solo in caso di tasso fisso
Periodicità delle rate	Trimestrale (fine trimestre solare)
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 365
Numero rate ammortamento	Massimo 32 rate (trimestrali)
Periodicità preammortamento	Durata pari a multipli di 3 mesi
Numero rate preammortamento	Massimo 12 rate (trimestrali)

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

DATA VALUTA	3 MESI
01/11/2022	+ 1,7970 %
01/12/2022	+ 2,0460 %
01/01/2023	+ 2,3140 %

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA – TASSO VARIABILE

Finanziamento di Euro 1.000.000,00 – PIANO ITALIANO

Spread applicato	Durata Finanziamento in anni (di cui 1 di preammortamento)	Dopo 2 anni (*)		
		Importo della 9° rata trimestrale	Importo della 9° rata trimestrale se il tasso aumenta del 2%	Importo della 9° rata trimestrale se il tasso diminuisce del 2%
4%	6	€ 62.593,40	€ 66.582,44	€ 58.604,36
4%	8	€ 49.207,22	€ 53.481,19	€ 44.933,25

(*) calcolo della variazione della rata dopo 2 anni, ossia dopo il pagamento di 8 rate trimestrali.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA – TASSO FISSO

Finanziamento di Euro 1.000.000,00 – PIANO FRANCESE

Tasso applicato	Durata Finanziamento in anni (di cui 1 di preammortamento)	Importo rata trimestrale
5,5%	6	€ 57.530,54
5,5%	8	€ 43.271,34

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet www.bancaifis.it alla sezione Trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE**Conto corrente Ifis Impresa**

Ifis Impresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto. Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni) su un finanziamento di durata 6 anni ed importo di Euro 1.000.000,00. È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente Ifis Impresa: è ricompresa la quota trimestrale dell'imposta di bollo pari a Euro 25,00.

Il Costo Complessivo del Finanziamento e del conto Ifis Impresa nel caso di tasso variabile è pari a 7,09%** , nel caso di tasso fisso è pari a 6,24%.

Imposte

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto, in presenza dei requisiti di legge e di concerto con il Cliente, la Banca può optare, in alternativa all'applicazione del regime fiscale ordinario, per la corresponsione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege. L'importo corrispondente alle imposte applicabili sarà a carico del Cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione.

GARANZIE RICEVUTE**Fideiussione**

La Fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

** Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

Lettera di patronage

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.

ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIoglimento ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata parziale o totale

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione pari allo 0,5% dell'importo che viene rimborsato in via anticipata, una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del rapporto.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

Scioglimento anticipato

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione con lo scioglimento anticipato del rapporto.

Recesso

La Banca può recedere dal Finanziamento nel caso in cui venga meno la garanzia di SACE, se questa è stata rilasciata.

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

Portabilità mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Clausola risolutiva

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;

- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività di SACE, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erranee o mendaci alla Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispezione, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti la Garanzia SACE ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Ammortamento	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Costo complessivo	È un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.

Garante	È il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).
Importo Massimo Garantito	In relazione a ciascuna impresa, è l'importo garantito in linea capitale del Finanziamento con Garanzia SACE Mid-Cap, che non potrà essere superiore a 5 milioni di Euro, tenuto conto dell'importo garantito relativo all'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla data di richiesta del finanziamento.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Massimale	Indica ciascun importo di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come di volta in volta modificata). Ai fini del calcolo del Massimale, si tiene conto delle eventuali altre misure di aiuto (calcolate sulla base del relativo equivalente sovvenzione lordo), da qualunque soggetto erogate, di cui l'impresa ha beneficiato ai sensi della predetta sezione 3.1.
Microimpresa	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
Mid - Cap	È un'impresa non riconducibile alle categorie di piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Piano di ammortamento	È il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
Piano di ammortamento "italiano"	E' il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale costante e una quota interessi decrescente.
Preammortamento	È il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il Piano di Ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.
Rata	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso annuale effettivo globale (TAEG)	È un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti" e confrontarlo con il Tasso soglia.
Tasso floor	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.
Tasso soglia	Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 28/02/2023